



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
MILANO**

**Prot. n. 166/18 Trib.
Prot. n. 140/18 Procura**

Milano, 20 febbraio 2018

- Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di :

Milano
Pavia
Lodi
Monza
Lecco
Sondrio
Como
Varese

- Ai Sigg.ri Questori di :

Milano
Pavia
Lodi
Monza
Lecco
Sondrio
Como
Varese

- Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali CC di :

Milano
Pavia
Lodi
Monza
Lecco
Sondrio
Como
Varese

- **Ai Sigg.ri Comandanti Polizia Locale di :**

Milano
Pavia
Lodi
Monza
Lecco
Sondrio
Como
Varese

e p.c. **Ai Sig.ri Prefetti di:**

Milano
Pavia
Lodi
Monza
Lecco
Sondrio
Como
Varese

Al Signor Presidente della Regione Lombardia

LINEE GUIDA

SULL' IDENTIFICAZIONE E SULL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'accoglienza dei **minori stranieri non accompagnati** è regolata dal Decreto legislativo **18 agosto 2015, n. 142** (*Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE*), come modificato ed integrato dalla Legge **7 aprile 2017 n. 47** (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), e dal recente Decreto legislativo **22 dicembre 2017 n. 220** (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142*).

L'art. 2 della legge 47/17 reca la definizione di **minore straniero non accompagnato** nei seguenti termini: *il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*

Considerato che per la legge italiana l'affidamento dei minorenni a parenti entro il quarto grado è libero e non richiede particolari formalità, perché il minore straniero possa essere considerato "accompagnato" è sufficiente che lo stesso risulti affidato



anche senza particolari formalità ad un parente entro il quarto grado (purché l'esistenza del legame parentale risulti documentalmente provata).

Per consentire un'attenta valutazione della situazione del minore privo di genitori affidato a parenti stretti è comunque opportuno che la stessa venga segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Gli artt. 18 e 19 e 19 bis del Decreto legislativo 142/15 disciplinano compiutamente le **forme di accoglienza e tutela** nei confronti dei MSNA, prevedendo in particolare che:

A. Strutture di accoglienza:

i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario, comunque **non superiore a trenta giorni**, ovvero nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SPRAR); e comunque in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. **La legge fa espresso divieto di collocare i minori stranieri non accompagnati nei CAS per adulti.**

All'atto del suo collocamento il minore è affidato al responsabile della struttura il quale ne assume la responsabilità e la rappresentanza legale, fino alla nomina del tutore.

L'atto di affidamento deve essere adeguatamente documentato e trasmesso al Servizio Sociale del comune nel quale lo straniero si trova e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Lo stesso deve contenere tutte le informazioni acquisite dal minore che possano essere utili ai fini dell'identificazione nonché quelle relative al fotosegnalamento.

B. Colloquio iniziale:

nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

C. Identificazione e accertamento dell'età:

1. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria, e previa consultazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.
2. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, non superabili con il ricorso alla documentazione anagrafica o con la collaborazione dell'Autorità diplomatica-consolare, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. L'autorizzazione a svolgere gli accertamenti relativi all'età va, quindi, chiesta al PM minorile trasmettendo tutta la documentazione acquisita nonché le risultanze dello SDI.



3. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. Il minore straniero deve sempre essere informato, in ossequio ai principi sanciti in materia di protezione dei diritti dei minori e della normativa vigente a livello internazionale e nazionale, dai sanitari che procedono, con la collaborazione del Servizio Sociale, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medico-legali ai quali sarà sottoposto.
4. Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
5. Al fine di evitare il ripetersi di accertamenti già effettuati l'esito dell'accertamento va altresì comunicato all'Autorità di Pubblica Sicurezza al fine del suo inserimento allo SDI.
6. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
7. In tutte le vicende del minore straniero non accompagnate deve sempre essere coinvolto il tutore del minore (nelle more della nomina del tutore, i relativi poteri sono esercitati provvisoriamente dal responsabile della struttura ove lo stesso è collocato).

L'art. 19 comma 5, invece, come modificato dal D. Lgs. 220/17, dispone che *l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.*

Tale ultima disposizione entrerà in vigore il prossimo 3 marzo 2018, pertanto da tale data non dovrà più essere data comunicazione della presenza di minori stranieri non accompagnati al Giudice Tutelare.

Benché la lettera della legge disponga che venga data immediata comunicazione sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che al Tribunale per i minorenni, appare opportuno semplificare l'iter procedimentale, inviando la comunicazione al solo Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano, che provvederà poi ad inoltrare ricorso al Tribunale per i minorenni richiedendo sia l'apertura della tutela che la ratifica delle misure di accoglienza predisposte dall'ente locale.



Per i minori stranieri non accompagnati ritrovati o presenti nel territorio del comune di Milano, si applicheranno, ai fini dell'accertamento dell'età, le disposizioni di cui al protocollo sottoscritto in data 14 novembre 2017.

Al di fuori del comune di Milano, e nelle more di eventuale sottoscrizione di analoghi protocolli, sarà cura dell'ente locale provvedere a segnalare prontamente alla Procura della Repubblica per i minorenni la sussistenza di dubbi sull'età, ed una volta ottenuta la richiesta dal procuratore della Repubblica procedere ai necessari accertamenti sanitari, secondo le forme di legge.

Certi della consueta fattiva disponibilità e collaborazione da parte delle SS.LL., e nel restare disponibili per ogni ulteriore eventuale confronto, ringraziamo porgendo molti cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
Maria Carla Gatto

Maria Carla Gatto

Il Procuratore della Repubblica
Ciro Cascone

Ciro Cascone